

Giovanni Cordini

Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato

(doi: 10.17394/93045)

Diritto pubblico comparato ed europeo (ISSN 1720-4313)

Fascicolo Speciale, maggio 2019

Ente di afferenza:

Università statale di Milano (unimi)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Giovanni Cordini

Il diritto al cibo, le generazioni future e il mercato

The right to food, future generations and the market

Starting from a classic configuration of rights, drawn with attention to the historical path of constitutionalism, the Author examines the notion of “environmental sustainability” and some of its developments, as the Author considers it as an essential condition for the development and as a premise that allows us to determine the framework and the necessary conditions to ensure the “right to food”. In the text, the Author also examines the contents and the limits of this concept. In its opinion, this report is also significant not only for the present generation but also for guaranteeing the rights of the future ones.

Keywords: law, food, sustainability, future generations.

1. La classificazione dei diritti e le “generazioni di diritti”

Il tema che intendo affrontare in questa sede comporta l’esame di almeno due profili. Una prima considerazione può muovere da una classificazione dei diritti e dalla loro successione storica¹. Un secondo momento deve

¹ Sul lungo percorso storico-costituzionale che ha condotto all’affermazione dei fondamentali diritti umani e per una disamina dei diritti accolti negli ordinamenti contemporanei si v.: AA.VV., *Diritti fondamentali dell’uomo*, Quaderni della rivista *Iustitia*, Roma, 1977; H.P. Schneider, *Carattere e funzione dei diritti fondamentali nello Stato costituzionale democratico*, in *Diritto e Società*, 1, 1979, 197 ss.; P. Barile, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 11 ss. e 30 ss.; A. Perez Luño, *Derechos humanos. Estado de Derecho y Constitución*, Madrid, 1984; G. Peces e B. Martinez, *Diritti e doveri fondamentali*, voce *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, V, Torino, 1990, 139 ss.; S. Caprioli e F. Treggiari (cur.), *Diritti umani e civiltà giuridica*, Pliniana, Perugia, 1992; P. Häberle, *Le libertà fondamentali nello stato costituzionale*, (trad. it. cur. P. Ridola), Roma, 1993; A. Baldassarre, *Diritti inviolabili*, voce *Enciclopedia Giuridica*, XI, Roma, 1989; Id., *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997. Se pure si nota una relazione tra gli “inviolabili” diritti umani ed i fondamentali diritti costituzionali dell’individuo, sembra opportuno proporre una distinzione tra le due categorie perché per i primi, attraverso una lettura che fondi la loro legittimazione su di una concezione classica di uomo (Cfr. D. Castellano, *La razionalità della politica*, Napoli, 1993; Id., *L’ordine politico-giuridico “modulare” del personalismo contemporaneo*, Napoli, 2007) si potrebbe configurare un fondamento di diritto naturale che li

raccordare il diritto al cibo e il mercato e trarne qualche conseguenza. La classificazione dei diritti si presenta problematica e complessa. In estrema sintesi si potrebbe considerare che una prima distinzione è stata operata in relazione ai soggetti. In tal senso si parla di diritti dell'uomo o anche di diritti umani, trovando questi diritti fondamento nella dignità della persona umana cui fanno riferimento tanto le principali dichiarazioni internazionali quanto la maggior parte dei testi costituzionali. Un secondo criterio può essere quello fondato sul valore, sull'idea costitutiva, cioè sul "fondamento" che si collega sempre ad una *weltanschauung*. Così si parla di diritti fondamentali, di diritti assoluti, di diritti inviolabili e di diritti non negoziabili. Un terzo criterio deriva dal processo che ha condotto alla positivizzazione dei diritti e dal conseguente testo normativo che li enuncia e li configura. In tal senso si possono distinguere differenti figure di diritti

renderebbe "assoluti" in quanto fondamento di un ordine morale, giuridico e politico e non ammetterebbe deroghe introdotte né in forza della soggettività, tradotta in libertà negativa, né in funzione della sovranità statale, mentre i secondi, traendo la base giuridica dall'ordinamento costituzionale positivo, sono condizionati dal presente storico e possono subire delle deroghe e delle limitazioni, in ragione del bilanciamento degli interessi collegati ai valori costituzionali. Per un approfondimento della tesi che, sia pure da prospettive assai distanti, individua nelle costituzioni un nucleo essenziale di fondamentali principi che dovrebbe essere sottratto ad ogni possibile arbitrio delle maggioranze parlamentari, escludendo, perlomeno, il ricorso a procedimenti di revisione costituzionale si v. A. Baldassarre, *Diritti inviolabili*, cit.; Id., *Diritti sociali*, voce dell'*Enciclopedia Giuridica*, IX, Roma, 1989; Id., *Libertà, I) Problemi generali*, ivi, XIX, Roma, 1990; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1989. In un differente contesto, si è osservato come nella società industriale, organizzata nello Stato sociale, non avrebbe più significato «la finzione del carattere prepolitico dei diritti soggettivi di libertà», risultando superata la distinzione di principio tra diritti dell'uomo e diritti del cittadino che già mancava nelle dichiarazioni francesi dei diritti. Di conseguenza i diritti dell'uomo non potrebbero essere interpretati che come diritti politici che ricavano il loro senso specifico soltanto «nel contesto dei principi obiettivi di un ordinamento giuridico globale che abbraccia Stato e società». Cfr. J. Habermas, *Prassi politica e teoria critica della società*, (trad. ital. del testo *Theorie und Praxis*, Frankfurt am Main, 1971) Bologna, 1973, 165 ss., spec. 169. Vittorio Possenti ha ritenuto che la tradizione dei diritti dell'uomo appartenga alla plurisecolare vicenda storica dell'Europa, facendo parte dell'eredità europea di filosofia pubblica. Essi troverebbero un solido fondamento nel diritto naturale classico. La loro positivizzazione costituzionale li determina come diritti fondamentali raccolti in catalogo (in tal senso riesce preferibile l'enunciato meno generico tra quelli comparabili e il *numerus clausus*) e ciò riuscirebbe necessario per la loro effettività in quanto «la loro garanzia giuridica è un dovere essenziale di ogni società politica». (V. Possenti, *I diritti dell'uomo nella tradizione europea*, in *Rivista inter. dei Diritti dell'Uomo*, 3, 1989, 421 ss., spec. 425. Per la nozione "garanzia costituzionale" si v. S. Galeotti, *La garanzia costituzionale (Presupposti e concetti)*, Milano, 1950). Il catalogo costituzionale dei diritti [per un esame delle questioni teoriche proposte dalla positivizzazione costituzionale dei diritti cosiddetti "inviolabili" si v. G. Lombardi, *Potere privato e diritti fondamentali*, Torino, 1970; P.F. Grossi, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella costituzione italiana*, Padova, 1972; G. Peces-Barba e *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano, 1993 (ed. orig. *Curso de derechos fundamentales. Teoria general*, Madrid, 1991); A. Ruggeri, "Nuovi" diritti fondamentali e tecniche di positivizzazione, in *Politica del Diritto*, 2, 1993, 183 ss.] sembra prospettare delle problematiche che presentano qualche analogia rispetto a quelle che furono dibattute nel secolo scorso, soprattutto, dalla dottrina francese, in relazione alla codificazione civilistica che metteva in causa la tradizionale classificazione dei diritti come naturali, politici e civili.

costituzionali. Una ulteriore classificazione, infine, è quella che considera il momento storico in cui si affermano i diritti e la loro espansione temporale tanto sincronica quanto diacronica. A tale riguardo la dottrina ha individuato differenti “generazioni di diritti”. In un primo tempo sono stati enunciati i diritti di libertà e i diritti politici come conseguenza diretta di uno storico processo di liberazione dell’uomo dalla tirannia e dall’assolutismo e come garanzia d’indipendenza rispetto ai preesistenti poteri del Sovrano. Le rivoluzioni del ‘700 tanto nel nuovo mondo che in quello più antico hanno inteso illuminare questi diritti di una luce che era destinata a non spegnersi. Una seconda generazione si è affermata in conseguenza della rivoluzione industriale nell’ottica di alleviare gli esseri umani da insopportabili pesi e da talune fatiche, quale ausilio alla persona e nella considerazione dei suoi limiti allo scopo di assicurare talune garanzie e varie previdenze in ambito sociale (lavoro, previdenza, salute e ambiente si collocano in un tale contesto per cui si parla di diritti economici e sociali). Una terza generazione viene in essere in rapporto alle nuove conoscenze acquisite in campo tecnologico per cui si dischiudevano per le scienze e la ricerca più avanzati orizzonti e si sperimentavano innovative applicazioni tecnologiche (informatica, biotecnologie, applicazioni che riguardano la vita e la morte della persona).

Come si propone il cibo in questo contesto? Rilevo, anzitutto, che la questione alimentare, nella considerazione che il cibo è essenziale per la sopravvivenza di ciascuno di noi, si pone come un’esigenza ineludibile in tutti gli ordinamenti. Le politiche alimentari, poi, rivestono particolare importanza nelle società che attribuiscono un valore preminente alla persona umana e ne riconoscono la dignità. La “security” alimentare oggi è un tema giuridicamente rilevante non solo per i Paesi più poveri del Globo ma anche nei Paesi sviluppati in quanto propone ai governanti di elaborare una politica alimentare e di renderla efficace. Del pari meritano attenzione anche gli orientamenti, le competenze e le responsabilità dei pubblici poteri in tema di “safety” per realizzare un indirizzo di politica alimentare coerente rispetto alle affermazioni di principio relative alla salute e alla qualità della vita umana che sono inserite nei testi costituzionali e nelle legislazioni.

2. I “diritti delle future generazioni” e la “capacità di trascendenza” verso la posterità

Giorgio La Pira, in un discorso che ebbe occasione di pronunciare a Ginevra, durante una seduta del Comitato Internazionale della Croce

Rossa nell'anno 1954, facendo riferimento al ruolo storico della città di fronte alla minaccia di guerra nucleare che in quel tempo, per la prima volta nel corso della storia umana, aveva assunto concretezza alla luce delle spaventose conseguenze generate dagli ordigni atomici fatti esplodere alla fine della seconda guerra mondiale sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, osservava testualmente: «io domando che il diritto delle città all'esistenza sia formalmente riconosciuto dagli Stati che hanno il potere di violarlo; io domando, anche a nome delle generazioni future, che i beni di cui sono destinatarie non siano distrutti»². Questo discorso dimostra che i presupposti per un fondamento giuridico del riferimento alle posterità sono risalenti e non sono solo quelli che, nel tempo presente, troviamo proposti in alcuni testi costituzionali, con esplicito riferimento all'ambiente e alla sostenibilità dello sviluppo. La Pira proponeva un riconoscimento di principio facendo riferimento ad eventi che, solo qualche anno prima, sarebbero stati giudicati impossibili e proponeva che il "diritto delle future generazioni" potesse essere formalmente riconosciuto e accolto, come tale, negli ordinamenti degli Stati quale limite e vincolo che poteva contribuire a preservare la pace. Queste parole sono ancora oggi meritevoli di considerazione e i contenuti si potrebbero estendere, in relazione alla minaccia, quanto mai concreta, che gli estremismi, o meglio i fanatismi politici e religiosi, portano non solo alla vita delle persone ma anche ai patrimoni essenziali (materiali e immateriali) dell'umanità.

Per inquadrare storicamente il tema mi sembrano interessanti anche alcuni passi tratti dalla Dichiarazione dei diritti della Virginia del 1776. Quel testo che diversi costituzionalisti hanno considerato come prodromo rispetto ai successivi testi costituzionali di "prima generazione", nel suo primo articolo affermava: «all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity; namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety». Vita, libertà, proprietà, felicità e sicurezza vengono indicate quali beni fondamentali non negoziabili, proprio con riferimento alla posterità. Questi esempi tornano utili per dimostrare che il percorso che conduce al riconoscimento di un principio costituzionale in tema di generazioni future è stato lungo e complesso. Il principio evoca un'esigenza ineludibile che investe tanto il governo quanto i governati:

² Si v. G. Dell'Asta, *Giorgio La Pira profeta della pace*, in *Il Margine*, 1997, n. 10.

non mettere a repentaglio quella che è stata indicata come “capacità di trascendenza”³. Il Forsthoff, in effetti, avvertiva che tra i fondamentali fini sociali dello Stato contemporaneo doveva rientrare anche l’esigenza di prevedere, al fine di assicurare l’esistenza⁴. Non è un indirizzo utopico fondato su delle chimeriche propensioni verso il futuro. Questa lettura, a mio giudizio, trova consistenza in quanto si tratta di legiferare, governare e giudicare tenendo conto della necessità di prevedere e di agire con precauzione (ad esempio prevenire e sanare prima di aggravare il danno e rendere irreversibile un effetto nocivo)⁵ individuando gli ambiti per i quali una successiva azione di programmazione, messa in opera per tempo e con efficienza, può attribuire concretezza agli indirizzi politici⁶. A tale fine riesce interessante anche considerare gli orientamenti contenuti nella “Carta dei diritti delle future generazioni” proposta da Jacques-Yves Cousteau ed approvata dall’UNESCO nel 1991. In questo documento si indicavano alcune prioritarie esigenze:

- Le generazioni future hanno diritto ad una Terra indenne e incontaminata; esse hanno il diritto di godere della Terra che è il supporto della Storia dell’Umanità, della cultura e dei legami sociali che assicurano l’appartenenza alla grande famiglia umana di ogni generazione e di ogni individuo.
- Ogni generazione, nel condividere in parte l’eredità della Terra, ha il dovere di amministrarla per le generazioni future, di impedire danni irreversibili alla vita sulla Terra nonché alla libertà ed alla dignità umana.
- È pertanto responsabilità essenziale di ogni generazione, allo scopo di proteggere i diritti delle generazioni future, attuare una sorveglianza costante ed attenta sulle conseguenze del processo tecnico che potrebbe nuocere alla vita sulla Terra, agli equilibri naturali e all’evoluzione dell’umanità.
- Tutte le misure adeguate, ivi compresa l’educazione, la ricerca e la legislazione, saranno prese in tutti i settori per garantire tali diritti ed accertare che essi non vengano sacrificati ad imperativi di vantaggi o convenienze immediate.
- I governi, le organizzazioni non governative e di singoli abitanti della terra sono chiamati a mettere in opera detti principi, dando prova in immaginazione come se fossero presenti quelle generazioni future i cui diritti vogliamo definire e difendere.

³ Cfr. A. Palazzo, *La rivoluzione eco-centrica*, in Scheda 2001. Ecologia Antropica, 1, 1989, 34.

⁴ E. Forsthoff, *Der Staat der Industriegesellschaft*, Munchen, 1971, 25 ss.

⁵ In tal senso sembra meritevole di attenzione la richiesta di rafforzare i diritti delle future generazioni in ambito internazionale. Cfr. S.M. Gardiner, *A Call for a Global Constitutional Convention Focused on Future Generations*, in *Ethics & International Affairs*, 3, 2014, 299 ss.

⁶ Cfr. W. Beckerman, J. Pasek, *Justice, Posterity and the Environment*, Oxford, 2001.

Queste dichiarazioni di principio pongono esigenze che oggi, in relazione alle politiche ambientali, risultano ineludibili, tuttavia, alla prova dei fatti la concreta attuazione dei principi indicati nella “Carta” risulta assai complessa dato che le conseguenti determinazioni, in larga misura, sono devolute alla volontà politica dei governanti e sono condizionate dai mezzi messi concretamente a disposizione delle amministrazioni che devono assicurare l’efficacia dei risultati⁷. Si tratta, dunque di una responsabilità atta a riconfigurare l’indirizzo politico dei Governi, ai diversi livelli territoriali in cui oggi si svolgono le pubbliche funzioni. Un indirizzo coerente con questa impostazione demanda, poi, a tutto il consorzio umano l’assunzione di una responsabilità che incide anche sul modello di sviluppo, sui comportamenti e sulle consuetudini di vita di ciascuno di noi.

3. “Nutrire il pianeta”: il “diritto al cibo”

Le statistiche globali sono spesso complesse da declinare e, talora, prospettano dati differenti per cui non posso dire, con assoluta certezza, se i dati che vengono forniti dalle organizzazioni internazionali (ottocento milioni di esseri umani che ancora muoiono per mancanza di un sufficiente nutrimento) fotografano esattamente la realtà contemporanea. In ogni caso è inconfutabile rilevare che, ancora oggi, sono diverse centinaia di milioni gli esseri umani del tutto privi dei mezzi necessari per la vita. Una delle ragioni che spiegano la propensione migratoria da parte di masse consistenti di popolazione è proprio la carenza di cibo e i conseguenti fattori di degrado che incidono sulle condizioni di vita di interi popoli. Tenendo conto di tutti i dati disponibili possiamo osservare, senza tema di smentite, che siamo ben lontani dall’obiettivo di debellare la fame così come le povertà e il sottosviluppo e che, per molti popoli, riesce ancora irraggiungibile il fine perseguito dalla FAO e riassunto nello slogan che aveva contraddistinto EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta”. Sradicare la fame si rivela un’operazione difficile e, in alcune condizioni, anche pericolosa in quanto richiede d’intervenire in aree contraddistinte da regimi autoritari, da lotte fratricide tra differenti gruppi etnici e da conflitti. L’ordine statale nel quale ci si muove costituisce un problema la cui soluzione, per molti Paesi, si allontana nel tempo, senza intravedere soluzioni ordinamentali che possano consentire di mettere in campo mezzi e programmi adeguati allo scopo. Le analisi offerte dagli studi e gli svolgimenti che interessano

⁷ Cfr. R. Bifulco, A. D’Aloia, *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli di sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

varie organizzazioni internazionali possono consentire di gettare uno sguardo, competente e documentato, sull'orizzonte del cibo e di orientare il ricercatore secondo l'indirizzo volto a dipanare il complesso reticolo di problemi e di ostacoli che sovente ha reso pletoriche le iniziative della comunità internazionale e dei singoli Stati e poco efficaci i programmi⁸.

4. Contenuti, svolgimenti e limiti dell'espressione "diritto al cibo"

Quando si fa ricorso all'espressione "diritto al cibo" si vuole indicare solo il primo bandolo di un bozzolo assai complesso, la prima condizione della "sostenibilità" in quanto non potrebbe essere definito sostenibile uno sviluppo che non fosse indirizzato anche a "nutrire il pianeta"⁹. Per tale ragione la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948* riconosce che ognuno ha il diritto ad uno standard di vita adeguato per la salute e il benessere propri e della propria famiglia, incluso il cibo... [articolo 25 (1)]. Il diritto a poter fruire di un'alimentazione appropriata è stato, poi, iscritto nell'articolo 11(1) del "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali" del 1966¹⁰ e recepito da vari testi costituzionali¹¹. La FAO, infatti, segnala che il "diritto al cibo" è stato inserito nelle Costituzioni di ventidue Paesi¹². In molti di questi Paesi le condizioni di vita sono difficoltose e i Governi non riescono ad attuare delle politiche alimentari in grado di fare fronte alle esigenze primarie della popolazione. Poniamoci, dunque, alcuni essenziali quesiti: l'espressione "diritto al cibo" può avere senso giuridico o costituisce solo un ideale non suscettibile di pratica realizzazione risultando, così, confinata ad una declamazione priva di ogni possibile svolgimento nel mondo del diritto? Assumere questo principio nelle dichiarazioni dei diritti e nei testi costituzionali e legislativi se porta a concludere a favore della forza giuridica da riconoscere a tali enunciati quali sono gli strumenti efficaci per dare consistenza a questo diritto? Sono domande solo in parte retoriche,

⁸ Cfr. il rapporto predisposto da M. Immik, *The Current Status of the Right to Adequate Food in Food Security and Nutrition Policy Designs*, FAO, Roma 2014.

⁹ Cfr. L.S. Rossi (cur.), *Commercio internazionale sostenibile?*, Bologna, 2003.

¹⁰ L'articolo 11(1) del Patto stabilisce: «i Paesi facenti parte del Patto riconoscono il diritto di ognuno ad un adeguato standard di vita... incluso il cibo adeguato... e convengono di intraprendere azioni appropriate per realizzare questo diritto».

¹¹ Cfr. FAO, *The Right to Food and the Responsible Governance of Tenure. A dialogue towards implementation*, Roma, 2014.

¹² Bangladesh, Bolivia, Brasile, Colombia, Congo, Cuba, Ecuador, Etiopia, Guatemala, Haiti, India, Iran, Nicaragua, Malawi, Nigeria, Paraguay, Repubblica Dominicana, Repubblica Islamica del Pakistan, Sri Lanka, Sudafrica, Ucraina, Uganda.

dato che servono ad illustrare il punto di partenza che assume rilievo per l'attuale dibattito giuridico relativo a taluni fondamentali principi inseriti nei testi costituzionali. Sappiamo bene, in effetti, come il confronto tra mero programma e disposizioni cogenti sia stato oggetto di un permanente confronto tra i giuristi e non sia stato del tutto rimosso dalla pur rilevante ricostruzione che le Corti Costituzionali in Europa (ad esempio la Corte della Repubblica Federale di Germania, quella italiana, la spagnola e l'austriaca) e la Suprema Corte Statunitense. Quest'ultima Corte, nel corso del tempo, non solo ha tracciato, in talune storiche sentenze, i confini della rispettiva giurisdizione preceduti da un costante confronto dottrinale ma ha esteso le tutele, ritenendo doveroso assicurare alle stesse una piena ed operante efficacia. La stessa concretezza si può notare ricostruendo i percorsi dei diritti fondamentali quali sono stati configurati e interpretati non solo nel nostro Paese ma anche in Austria, Germania, Francia, nel Regno Unito e in Svizzera per citare solo i principali protagonisti del dibattito costituzionale del secolo appena trascorso¹³. Tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 del secolo scorso venne tracciato un indirizzo internazionale (oserei dire planetario) che riesce essenziale per orientare le scelte e i programmi dei Governi nazionali e dei Parlamenti in tema di alimentazione: la sostenibilità dello sviluppo e la comune responsabilità degli Stati, sia pure tenendo conto delle particolari condizioni di ciascuno. In altro contesto ho avuto modo di osservare che l'attribuzione di un significato giuridico alla nozione "sviluppo sostenibile" che ricorre in molti testi costituzionali e legislativi, comporta il riconoscimento che lo sviluppo e la crescita dell'economia sono forieri di benefici collettivi apprezzabili solo se contribuiscono a migliorare la "qualità della vita", dunque, solo se sono "sostenibili per l'ambiente" che, a sua volta, riesce essenziale per l'esistenza dell'uomo¹⁴. Questo orien-

¹³ Per qualche orientamento cfr.: M. Battaglini, *Contributi alla storia del controllo di costituzionalità delle leggi*, Milano 1957; T. Cole, *Three Constitutional Courts: a comparison*, in *The American Political Science Review*, 4, 1959, 963 ss.; R. Romboli, *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti Costituzionali*, Torino 1994; G. Zagrebelsky, *Corti costituzionali e diritti universali*, in *Rivista Trim. di Diritto Pubblico*, 2, 2006, 297 ss.

¹⁴ Cfr. G. Cordini, *Lo sviluppo sostenibile per l'ambiente alla luce del diritto pubblico comparato*, in P. Fois (cur.), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, IX convegno SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale), Alghero, 16-17 giugno 2006, Napoli, 2007, 491 ss. Per un approfondimento del rapporto tra protezione dell'ambiente, sviluppo economico e utilizzazione di nuove tecnologie. V. E. Gerelli, *Economia e tutela dell'ambiente*, Bologna, 1974; Id., *Società postindustriale e ambiente*, Bari, 1995; AA. VV., *Sviluppo sostenibile e riduzione della povertà*, CeSPI e Banca Mondiale, Roma, 1995; G. Jacoangeli, *La crescita insostenibile dell'economia mondiale*, in S. Marchisio, F. Raspadori, A. Manegga (cur.), *Rio cinque anni dopo*, Milano, 1998, 15 ss.; A. Murolo, *Aspetti economici dello sviluppo sostenibile*, Torino, 2007. Per la considerazione degli aspetti giuridici sottesi da questa relazione si v. N. Greco, *La Costituzione dell'ambiente. Sistema e ordinamenti*, I, Bologna, 1996, 77 ss., spec. 80 ss.; F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010.

tamento tiene in considerazione il fatto che la Terra ha un'origine anteriore all'uomo e invita a riflettere sulla necessità che noi, uomini del tempo presente, preserviamo l'ambiente, in quanto consapevoli di essere solo dei temporanei custodi di un patrimonio che dovrà essere trasmesso a chi verrà dopo di noi. Si tratta di una considerazione che è stata tradotta in forma giuridica dal costituzionalismo recente con riferimento specifico a quei "diritti delle future generazioni" cui ho fatto cenno nelle pagine precedenti.

Qualora un testo giuridico utilizzi l'espressione "diritto al cibo" questo enunciato si configura come strettamente connesso a quell'impostazione globale in tema di sostenibilità che trova affermazione in ambito internazionale tanto in relazione alla politica ambientale, quanto in relazione ad altre categorie di diritti sociali come quelli riconosciuti in materia di sanità, lavoro, assistenza, previdenza ed economia. Nel tempo questo indirizzo si è arricchito sul piano dell'interpretazione e ne sono stati definiti, con maggiore precisione, i contorni. Si trattava di delineare il nucleo essenziale di principi e regole posti alla base del costituzionalismo liberale e democratico e che, sia pure in parte e con molti distinguo, possono trovare riconoscimento anche in ordinamenti che non hanno seguito i tradizionali modelli del costituzionalismo liberale e democratico. I riferimenti costituzionali in tema di cibo e di alimentazione sono numerosi ma rispondono a finalità varie e possono essere riassunti in due categorie: da un lato si pone l'esigenza di assicurare a tutte le persone le essenziali condizioni di vita, assumendo un indirizzo volto ad indicare alle pubbliche autorità un orientamento per la legislazione e la politica alimentare, riassumibile come "security"¹⁵. Dall'altro riesce sempre più rilevante valutare il grado della sicurezza alimentare che viene garantita a ciascun soggetto in termini di "safety". Gli indirizzi delle legislazioni e le competenze delle amministrazioni sono stati ampiamente ridisegnati secondo queste due prospettive.

5. Analisi economica del diritto, compatibilità finanziarie, stabilità e sostenibilità dello sviluppo: i condizionamenti e le potenzialità del mercato

Ove il legislatore costituzionale faccia uno specifico riferimento al diritto al cibo in rapporto anche alle future generazioni tale principio non potrà essere relegato nel limbo programmatico né restare circoscritto ad una

¹⁵ Cfr. R. Dunford, *Human rights and collective emancipation: The politics of food sovereignty*, in *Review of International Studies*, 2, 2015, 239 ss.

materia sia pure rilevante come quella alimentare¹⁶. Da un lato, infatti, l'analisi economica del diritto segnala che la responsabilità tra le generazioni è essenziale per assumere decisioni di lungo periodo e per gli indirizzi della politica economica e della finanza pubblica¹⁷: A titolo d'esempio si possono citare i meccanismi di controllo del debito pubblico; le compatibilità dei sistemi di previdenza; i limiti e le condizioni per garantire una adeguata protezione sociale. L'assenza di una tensione verso il futuro, in passato, ha prodotto l'allentamento dei vincoli e il rilassamento del rigore necessario per rispettare le compatibilità economico-finanziarie. Il riferimento alle generazioni future, in queste materie, più che configurarsi come diritto comporta la determinazione giuridica di un dovere a carico dei titolari di pubblici poteri e l'attribuzione di una correlata responsabilità nella gestione della cosa pubblica.

Un elemento di novità è costituito dalla progressiva emersione della esigenza di sostenibilità dello sviluppo, quale si trova esplicita nei testi internazionali e comunitari. I legislatori hanno fatto riferimento allo sviluppo sostenibile per indicare un indirizzo orientato a rendere effettivi i diritti politici e i diritti sociali tenendo conto dei limiti posti dalle condizioni economiche e finanziarie di ciascun Paese. Ciò è possibile solo se non si prescinde dal rispetto degli equilibri finanziari complessivi nell'ambito di un indirizzo di politica economica che non sia solo condizionato da vincoli e rigidità. Regole, strumenti e condizioni della politica economica e delle misure di politica finanziaria che sono costantemente richiamati tanto nei testi normativi (leggi di bilancio, legislazione finanziaria) di vari Stati, quanto nella predisposizione di programmi d'intervento possono essere riassunti nel concetto di "stabilità"¹⁸. I "patti di stabilità" fanno parte integrante del diritto pubblico economico di ciascun Paese sia in relazione agli impegni internazionali e comunitari, sia riguardo alla politica interna e all'articolazione dei poteri in ambito territoriale. Questi vincoli possono incidere, in modo significativo, sulle scelte d'indirizzo politico per

¹⁶ Cfr. il rapporto predisposto per la FAO da S.A. Yeshanew, M. Windfuhr, *International Dimensions of the Right to Adequate Food*, Roma, 2014.

¹⁷ Questa preoccupazione sembra avere avuto origine in rapporto ai sistemi previdenziali, in particolare quello pensionistico. Cfr.: D. Cosandey, *La faillite coupable des retraites. Comment nos assurances vieillesse font chuter la natalité*, Paris, 2003; M. Abrescia, *Un diritto al futuro: analisi economica del diritto, Costituzione e responsabilità tra generazioni*, in *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, cit., 162 ss.

¹⁸ Per uno svolgimento adeguato di questi profili cfr.: A. Morrone, *Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2014, 79 ss.; AA.VV., *Stato di diritto e crisi delle finanze pubbliche*, Napoli, 2016; F. Gallarati, *Diritti fondamentali e disponibilità di risorse. Tra limiti e contro-limiti*, in E. Ceccherini (cur.), *I diritti al tempo delle crisi*, Napoli, 2018, 343 ss.

cui occorre assumerli con cautela e senso di responsabilità. Gli impegni, liberamente assunti, in ambito internazionale e comunitario dovrebbero trovare sempre un'adeguata considerazione nell'elaborazione e nella concreta attuazione delle politiche alimentari.

6. Gli orizzonti costituzionali: alimentazione, tutela dell'ambiente, qualità della vita e sviluppo sostenibile

Il riferimento alle future generazioni, in taluni testi costituzionali viene correlato alle disposizioni di principio in materia ambientale. In effetti, a prescindere da un esplicito richiamo di tale principio, riesce evidente che la tutela dell'ambiente deve sempre essere correlata alla sostenibilità dello sviluppo per tenere conto di valutazioni ed esperienze di medio e lungo termine, soprattutto ove sia opportuno agire con precauzione nell'utilizzo delle nuove tecnologie e nelle applicazioni della ricerca più avanzata. In termini semplici e facilmente comprensibili la sostenibilità ambientale globale impone il rispetto assoluto per quella che si definisce come "impronta ecologica" e che rappresenta il livello di rigenerazione possibile sulla base delle risorse ambientali di cui complessivamente disponiamo sulla Terra¹⁹. Una rassegna, pure sommaria, dei testi costituzionali contemporanei, in effetti, dimostra che la sostenibilità può essere correlata strettamente alla "qualità della vita" interessando, da vicino, il tema dell'alimentazione proprio in ragione delle incessanti e molteplici correlazioni tra questi diversi profili d'indagine. L'articolo 20a della Legge Fondamentale della Repubblica di Germania, introdotto con la riforma del 1994 e intitolato "Protezione dei fondamenti naturali della vita" assegna allo Stato la tutela di tali fondamenti naturali, in ragione della «propria responsabilità nei confronti delle generazioni future». Nella premessa della "Charte de l'environnement" del 2004 che aggiorna e integra la Costituzione francese della Va Repubblica, si riconosce che: «la diversità biologica, il benessere della persona ed il progresso della società umana sono affettati da certi modi di consumazione o di produzione e dall'esportazione eccessiva delle risorse naturali» e che «al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile (*durable* in lingua fran-

¹⁹ Per un esame di questo concetto si possono v. M. Wackermagel, W.E. Rees, P. Testemale, *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*, Gabriola Island, 1996 (trad. it. *L'impronta ecologica. Come ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra*, Milano, 2004), A. Cicerchia, *Leggeri sulla terra. L'impronta ecologica della vita quotidiana*, Milano, 2004; A. Collins, A. Flynn, *The Ecological Footprint, New developments in policy and practice*, Cheltenham, 2015.

cese), le scelte destinate a rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli a soddisfare ai loro propri bisogni». La Costituzione del Canton Ticino del 14 dicembre 1997 nel Preambolo dichiara che il popolo ticinese è «cosciente che la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un'attività umana sostenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell'uomo e dell'universo». In senso analogo la riformata Costituzione Svizzera (1999-2000) riconosce che il popolo e i Cantoni sono «coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le generazioni future» e all'articolo 2 assegna alla Confederazione il compito di promuovere «in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese».

In taluni testi costituzionali revisionati o totalmente riformulati negli ultimi anni, soprattutto in Paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Continente africano il diritto al cibo viene correttamente associato ai temi della sostenibilità e della protezione dell'ambiente e trova fondamento costituzionale anche nel diritto fondamentale alla "vita"²⁰ che affonda le radici nel più antico pensiero giuridico della civiltà occidentale²¹. In altra occasione ho avuto modo di osservare che le regole e le garanzie per la qualità della vita umana hanno come fine prioritario quello d'indicare le condizioni che l'uomo contemporaneo deve rispettare per la convivenza con i suoi simili ed a beneficio delle future generazioni²². L'ambiente terrestre è essenziale per la vita di tutte le creature e la sua conservazione, per ciò, costituisce un interesse fondamentale di natura pubblica. Il degrado dell'ambiente non conosce frontiere per cui, in molte circostanze, inquinamenti e nocività non possono essere contenuti entro i confini di uno Stato. Una tutela efficace, dunque, non può che avere per riferimento spaziale l'intero globo terrestre²³ ove si consideri che l'impegno deve essere diretto a conservare le condizioni migliori di vita e di coesistenza

²⁰ Per un quadro di riferimento più ampio e completo rinvio a G. Cordini, *Diritto ambientale comparato*, Terza Edizione, Padova, 2002; Id., *Lo sviluppo sostenibile per l'ambiente alla luce del diritto pubblico comparato*, in P. Fois (cur.), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, cit., 491 ss.; G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio, *Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati*, 3a ediz., Torino, 2017, 12 ss., 109 ss.

²¹ V. P. Stein, J. Shand, *I valori giuridici della civiltà occidentale* (tit. orig.: *Legal Values in Western Society*), Milano, 1981, 237 ss.

²² Cfr. G. Cordini, *Uomo, diritto, ambiente*, in A. Loiodice, M. Vari (cur.), *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di Pontificato*, Roma, 2003, 647.

²³ Il diritto dell'ambiente come diritto fondamentale dell'uomo ha una «dimensione spaziale che abbraccia l'intero pianeta ed una temporale che riguarda le generazioni future». Cfr. A. Postiglione, *I documenti su: il diritto all'ambiente*, Roma, 1986.

umana nella loro sede naturale, cioè in quell'ambiente che è essenziale per la vita dell'uomo come suo *habitat*²⁴. L'ambiente di vita dell'uomo contemporaneo, una volta degradato, compromette le condizioni di esistenza anche delle future generazioni. La salvaguardia dell'ambiente terrestre, perciò, costituisce un dovere non soltanto per i pubblici poteri ma anche per ogni essere umano. Lo Stato, le Regioni e gli altri Enti territoriali, in ogni caso, hanno i compiti prioritari nella suddivisione dello spazio e nel dettare le regole per la coesistenza tra le diverse comunità politiche²⁵. Il concetto giuridico espresso nei termini di "qualità della vita" consente di stabilire dei nessi tra materie che sono e restano distinte (ambiente, cibo, consumatore, salute umana, ricerca, cultura e beni culturali, applicazioni tecnologiche ecc.) se pure s'indirizzano tutte ad un unico soggetto l'essere umano in quanto capace di posterità. I riferimenti costituzionali alla sostenibilità e alle future generazioni offrono un orientamento a cui il legislatore ordinario ed il giudice devono prestare attenzione nel dettare le regole e nel risolvere il contenzioso sociale. Del pari una efficace tutela ambientale coinvolge anche le iniziative private in tutte le articolazioni sociali in cui si esplicano. In tal senso si può parlare di una responsabilità dei contemporanei nei confronti delle generazioni future. Gli strumenti della partecipazione sociale, dell'accesso all'informazione, dell'aggregazione associativa, dell'intervento garantito nei procedimenti (tanto di quelli strutturati come la valutazione d'impatto e la valutazione ambientale strategica quanto di quelli che sono previsti in altri contesti d'interesse sociale) sono tutti volti ad estendere le possibilità d'intervento dei cittadini nell'attuazione delle politiche pubbliche a tutti i livelli del governo territoriale. Questi strumenti sono essenziali posto che non vi può essere assunzione piena di responsabilità senza poter conoscere e condividere le scelte.

7. La "qualità della vita" e la sostenibilità quali temperamenti costituzionali dell'idea di progresso

I legislatori costituzionali di vari Paesi hanno mostrato una forte sensibilità a favore sia del "diritto al cibo" sia della protezione del patrimonio

²⁴ P.G. Grasso, *Il concetto sanitario di ambiente e le teorie dei rapporti fra terra e diritto*, in *Economia farmaceutica*, 2, 1985, 68.

²⁵ Si osserva che il diritto ambientale, la legislazione sociale e l'economia sono aree tematiche che dagli ordinamenti interni statali "emigrano" verso l'Unione Europea e «crescono come diritto costituzionale materiale». Cfr. P. Häberle, *Per una dottrina della costituzione europea*, in *Quad. cost.*, 1, 1999, 9 ss.

ambientale e per la tutela dei beni che lo compongono, consapevoli dei rischi di depauperamento, d'intensivo sfruttamento e d'indebita appropriazione che possono minacciare queste risorse impoverendo i Paesi più deboli e mettendo a rischio la possibilità di fornire a tutti le risorse alimentari sufficienti per la vita delle popolazioni. Si è assistito ad una sorta di elefantiasi costituzionale prodotta dall'inserimento nei testi di "nuovi diritti", ritenendo, in tal modo, di tenere nel debito conto le più rilevanti trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Si è pensato che l'ampiamiento della sfera di protezione giuridica potesse consolidare gli aggregati sociali contemporanei. Le considerazioni svolte, in questo breve scritto, intendono dimostrare che anche gli ordinamenti che non hanno proposto questi aggiornamenti possono essere attrezzati per rispondere alle esigenze poste dall'emersione di "nuovi diritti" in quanto vi sia consapevolezza circa l'importanza di tenere in conto tutte le implicazioni intergenerazionali dello sviluppo. Il costituente contemporaneo, in effetti, quando introduce un esplicito riferimento alle future generazioni lo fa in quanto consapevole dell'esigenza di rafforzare un limite che possa evitare ai contemporanei di agire "privando o spogliando" la loro posterità, come dichiarava già l'estensore della dichiarazione virginiana del 1776. La comparazione dei testi di diritto positivo conferma l'ampia diffusione dello schema fondato sulla correlazione tra diritti ed obblighi²⁶ ove, al riconoscimento di diritti fondamentali, si fanno corrispondere altrettanti doveri, prospettati come "limiti": il generale dovere di rispettare e di tutelare l'ambiente, il dovere di controllare e garantire la qualità e la sicurezza del cibo, oltre che il suo approvvigionamento, il dovere di solidarietà intergenerazionale, il dovere di adottare cautele, in presenza di potenziali pericoli per l'uomo e di minacce nei confronti delle essenziali risorse che sono a disposizione dell'umanità tutta²⁷. Questi impegni che sono tradotti, sovente, in norme costituzionali possono trovare specificazione anche nelle normative di settore. Il

²⁶ La Costituzione cilena (1980, riformata più volte, da ultimo nel 2005), a tale riguardo, offre fin dalla revisione del 1991 un esempio accolto, poi, da altri ordinamenti: Nel capitolo III dedicato ai diritti e doveri costituzionali all'articolo 19, n. 8 riconosce a tutte le persone: «El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente». Per un confronto dottrinale in tema di diritto ambientale si v. CENTRO DE DERECHO AMBIENTAL, Facultad de derecho, Universidad de Chile, *Institucionalidad e instrumentos de gestion ambiental para Chile del bicentenario*, Atti del convegno dell'ottobre 2006.

²⁷ Cfr. L. Mezzetti (cur.), *I diritti della natura. Paradigmi di giuridificazione dell'ambiente nel diritto pubblico comparato*, Padova, 1997; G. Ruiz - Rico Ruiz (coor.), *Derecho comparado del medio ambiente y de los espacios naturales protegidos*, Granada, 2000.

versante dei doveri può essere meglio compreso se i progetti di sviluppo e i programmi alimentari prevedono delle specifiche iniziative dirette ad estendere l'educazione alimentare, l'informazione corretta sui vantaggi e sui rischi, le buone regole di condotta che sono correlate all'esigenza di rafforzare il senso civico del cittadino, prescindendo dalla sanzione giuridica. Questa propensione a considerare il rispetto per la natura e per le essenziali risorse che ancora sono presenti sul pianeta come un dovere collettivo, al quale subordinare gli esasperati individualismi, gli interessi di parte e gli egoismi categoriali, sembra trovare maggiore considerazione in aree geografiche dove nelle antiche culture la comunità sociale, che ha origine e sviluppo sulla base del clan familiare, riveste un ruolo importante e riceve una considerazione giuridica prevalente rispetto all'affermazione dei diritti dei singoli suoi componenti. Il vincolo comunitario, che riscuote ancora consenso e riesce convincente per le popolazioni indigene, trovando espressione nell'organizzazione sociale dei villaggi, non rappresenta solo un dato antropologico interessante ma fornisce una spiegazione che fa comprendere quale possa essere il fondamento per più severe e articolate discipline costituzionali a difesa del patrimonio naturale. In molti Paesi dell'America latina riesce importante, a tale riguardo, considerare alcuni valori che, in origine, erano profondamente radicati nelle popolazioni indigene per le quali la "sacralità della Terra" si poneva non solo in relazione con la spiritualità profonda di ciascuno bensì anche come fondamento della vita comunitaria. Il conflitto tra Nord e Sud del mondo che, in tema di protezione ambientale, è risultato palese in occasione dei Vertici internazionali come Rio de Janeiro e Johannesburg potrebbe essere meglio compreso se fosse considerato anche alla luce della comparazione tra sistemi giuridici diversi mediante il confronto delle radici culturali, sociali e religiose che li contraddistinguono e la ricostruzione accurata dei loro rispettivi svolgimenti storici. Si potrebbe, così, prendere atto del fatto che non tutte le forme di pensiero che ispirano i regimi politici e informano gli assetti istituzionali del nostro tempo postulano l'esigenza di garantire un costante incremento delle condizioni di vita, senza misurare tutte le loro conseguenze in termini di responsabilità verso le generazioni future. La fiducia estrema nell'onnipotenza dell'uomo, nelle società avanzate dell'Occidente, viene riassunta con le espressioni "sviluppo", "benessere" e "progresso". Il legislatore, sovente, sembra fare esclusivo affidamento nella "scienza" e nelle "tecnologie", talora senza una valutazione critica dei fini e degli effetti, ponendosi, così, in con-

tradizione rispetto ai principi²⁸. Negli ordinamenti costituzionali questa propensione trova un temperamento proprio nelle affermazioni di principio che fanno riferimento alla dignità dell'uomo e alla "qualità della vita umana" per tracciare un confine tra sviluppo e sostenibilità. Ciò nonostante, nell'ambito alimentare, in molti Paesi riesce tuttora difficile tanto disporre liberamente delle proprie risorse quanto adottare regole di contenimento e taluni specifici programmi nell'ambito della gestione delle risorse primarie, in quanto intesi a rendere effettive le misure che consentano di conciliare le esigenze dello sviluppo e le tutele, individuando un percorso adatto alla salvaguardia delle future generazioni.

8. Una considerazione finale

Concludevo uno scritto precedente su questi temi, dal quale ho tratto qualche ispirazione anche per queste considerazioni riprendendo una citazione²⁹ della "Grande Legge della Confederazione degli irochesi" (la collocazione temporale non è agevole e viene indicata tra il 1090 e 1150) si poteva leggere: «In ogni nostra deliberazione, dobbiamo considerare l'impatto delle nostre decisioni sulle prossime sette generazioni». Quando si diffida delle dichiarazioni relative ai principi non si dovrebbe dimenticare che una saggezza antica può sempre confortare le scelte dei legislatori e degli "operatori di giustizia" che s'interrogano sull'opportunità o meno di fare riferimento a formule che, a prima vista, potrebbero apparire vaghe ed incerte, meritevoli, al più, di costituire una qualche premessa, di essere citate come preambolo di un ragionamento che, poi, si dipana senza tenerne effettivamente conto. Recuperando un ammonimento saggio anche oggi, nell'indicare i valori ed i principi sui quali si fondano i patti costituzionali, ben oltre il testo scritto e gli enunciati per formule. Qui è bene rammentare che i diritti senza correlati doveri e pertinenti responsabilità

²⁸ Riesce interessante, al riguardo, considerare la comprensibile diffidenza dei popoli indigeni nei confronti dei trattati di libero commercio. Nella dichiarazione della città del Guatemala, del 2 aprile 2008 le organizzazioni della "Via Campesina" Centroamericana, in contrapposizione agli orientamenti liberisti proposti, tra l'altro, osservavano: «Riaffermiamo il nostro compito di lotta per l'unità e l'integrazione dei popoli, sulla base dell'unità, giustizia, equità tra uomini e donne, uguaglianza, solidarietà, democrazia piena, salvaguardia e uso razionale delle nostre risorse. Vogliamo un commercio ed uno scambio giusto e solidario, sostenibile, a beneficio dei popoli e non delle corporazioni transnazionali. Rivendichiamo il rispetto dei diritti collettivi ed individuali dei popoli e delle comunità indigene e contadine, della sovranità alimentare, l'attuazione di una riforma agraria integrale ed il rispetto, l'accesso ed il controllo dei nostri territori: diritto alla terra, all'acqua, ai boschi e alle sementi».

²⁹ M. Abrescia, *op. cit.*, 162.

riescono deboli ed incerti. Si potrebbe richiamare sempre un'esigenza di effettività senza la quale ogni garanzia è priva di sostanza. Si potrebbe infine ricordare che è antica saggezza quella che avverte i potenti: l'esercizio di un potere ha un fondamento legittimo se nel determinare gli indirizzi sa tenere conto di un orizzonte temporale che guarda alla posterità e, di conseguenza, riesce a comprendere i bisogni di più generazioni.

Giovanni Cordini
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi di Pavia
Corso di Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia
giovanni.cordini@unipv.it

